



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI  
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

*25 giugno 2008*

**Rapporto esplicativo  
relativo alla legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e per la promozione della salute**

---

## Compendio

### Contesto

*Il presente rapporto illustra la nuova legge sull'Istituto svizzero per la prevenzione e per la promozione della salute (nel seguito Istituto). La legge disciplina l'organizzazione dell'Istituto nonché la gestione strategica e la vigilanza da parte della Confederazione, ed è concepita come mero atto organizzativo. I compiti dell'Istituto, le condizioni per la concessione di contributi e la delimitazione delle competenze rispetto alle altre unità amministrative sono disciplinati nella nuova legge federale sulla prevenzione e sulla promozione della salute (legge sulla prevenzione)<sup>1</sup>.*

### Organizzazione dell'Istituto

*L'avamprogetto prevede la creazione di un'unità amministrativa decentrata della Confederazione, dotata di personalità giuridica e conforme ai principi di corporate governance del Consiglio federale. La gestione strategica e la vigilanza da parte della Confederazione sono di pertinenza del diritto organizzativo.*

### Trasferimento della fondazione Promozione Salute Svizzera nell'Istituto

*La fondazione Promozione Salute Svizzera, costituita dai Cantoni e dagli assicuratori in base all'articolo 19 della legge federale sull'assicurazione malattie, sarà trasferita nel nuovo istituto. Il 14 marzo 2008 questa opzione ha ottenuto l'approvazione di massima del Consiglio di fondazione di Promozione Salute Svizzera. Le modalità esatte del trasferimento del patrimonio dovranno essere definite in un contratto di trasferimento in conformità alle condizioni quadro fissate nella legge sulla fusione.*

<sup>1</sup> Dopo la consultazione si prevede di riunire i due avamprogetti in un'unica legge.

# Rapporto esplicativo

## 1 Punti essenziali del progetto

### 1.1 Contesto

#### 1.1.1 Organizzazione della prevenzione e della promozione della salute

Il coordinamento e la collaborazione nel campo della *prevenzione e della diagnosi precoce delle malattie nonché della promozione della salute* risultano complessi a causa della ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni (si veda capitolo 1.1.2 del rapporto esplicativo relativo alla legge federale sulla prevenzione e sulla promozione della salute).

A livello federale due attori sono particolarmente attivi nella prevenzione e nella diagnosi precoce di malattie non trasmissibili nonché nella promozione della salute: l'Ufficio federale della sanità pubblica e la fondazione di diritto privato Promozione Salute Svizzera. Tre servizi federali si occupano inoltre di temi specifici inerenti alla prevenzione delle malattie non trasmissibili: l'Ufficio federale dello sport UFSP (promozione del movimento), la Regia federale degli alcol RFA (prevenzione alcolica) e il Fondo per la prevenzione del tabagismo.

#### **Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)**

Nel 1983, l'UFSP ha creato il primo servizio di coordinamento per la prevenzione dell'alcolismo, della tossicomania e del tabagismo. L'Ufficio federale ha il compito di proteggere e promuovere la salute intesa come benessere generale fisico, mentale e sociale nonché di fornire alla popolazione e agli ambienti attivi nel settore sanitario le informazioni necessarie su questioni riguardanti la salute e lo sviluppo sanitario<sup>2</sup>. È inoltre responsabile della legislazione e della vigilanza per tutto quanto riguarda il controllo e la lotta alle malattie trasmissibili, molto diffuse o maligne, in particolare la prevenzione di malattie da dipendenze.

#### **Fondazione Promozione Salute Svizzera**

Nel 1989, su iniziativa del Cantone di Vaud, la Confederazione e i Cantoni hanno istituito congiuntamente la «Fondazione svizzera per la promozione della salute». Fino al 1997, quest'ultima ha operato come piccola agenzia intercantonale con un budget annuo di 1,2 milioni di franchi. Questi fondi le hanno permesso di costituire un servizio di raccolta e coordinamento di informazioni su misure volte a promuovere la salute. Il 1° gennaio 1996, dopo l'entrata in vigore degli articoli 19 e 20 della legge federale del 18 marzo 1943<sup>3</sup> sull'assicurazione malattie (LAMal), gli assicuratori e i Cantoni – incaricati in virtù della LAMal di fondare l'istituzione prevista dai nuovi articoli – hanno ripreso le strutture formali della fondazione esistente e le hanno adeguate alle nuove disposizioni legali. La principale novità era che la fondazione, pur restando un'organizzazione di diritto privato, operava sulla base di un mandato federale, era posta sotto la sorveglianza della Confederazione e disponeva

<sup>2</sup> Cfr. articolo 9 dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (RS 172.212.1)

<sup>3</sup> RS 832.10

di un organo direttivo (consiglio di fondazione) nominato dal Dipartimento federale dell'interno (DFI).

L'istituzione, denominata «Fondazione 19» perché costituita in base all'articolo 19 della LAMal, ha iniziato la propria attività il 1° gennaio 1998. Il suo compito principale è di stimolare, coordinare e valutare misure atte a promuovere la salute e a prevenire le malattie (art. 19 cpv. 1 LAMal). È finanziata da un contributo di 2.40 franchi versato da ogni persona assicurata obbligatoriamente (supplemento di premio LAMal). Nel 2003, in seguito alla riorganizzazione del 2002, la fondazione è stata ribattezzata Promozione Salute Svizzera.

Nell'autunno 2004, il DFI ha incaricato la società di consulenza PricewaterhouseCoopers di procedere a una valutazione globale della fondazione, prestando particolare attenzione alle procedure di concessione di mezzi finanziari, al sostegno di progetti nonché all'impatto e all'efficacia delle attività svolte. Sulla base del rapporto di valutazione del 22 aprile 2005 e delle raccomandazioni ivi contenute, la fondazione ha adottato provvedimenti nei seguenti ambiti:

- *Elaborazione di una strategia*: il 19 gennaio 2006, il consiglio di fondazione ha adottato una strategia a lungo termine (2018), focalizzata da un lato sull'obiettivo strategico generale di «rafforzare la promozione della salute e la prevenzione» e dall'altro sulle due tematiche prioritarie «peso corporeo sano» e «salute psichica e stress».
- *Miglioramento della gestione improntata all'efficacia*: un'analisi della situazione interna della fondazione ha evidenziato diverse possibilità di miglioramento. Nel frattempo sono state adottate e attuate misure in tal senso.
- *Collaborazione con i servizi federali*: nel febbraio 2005, la fondazione e l'UFSP hanno deciso di unire le forze nell'ambito di una collaborazione formale e strutturata. Ne è scaturita una cooperazione sistematica e coerente che permette di assicurare un impiego più efficace delle risorse. A scadenze regolari vengono inoltre organizzati incontri con altri Uffici federali interessati, quali l'UFSPo o la Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Infine, una volta all'anno si svolge un incontro tra una delegazione del consiglio di fondazione e il capo del DFI.

### **Altri servizi federali**

Nel campo della promozione della salute, l'*Ufficio federale dello sport (UFSPo)*<sup>4</sup> ha messo a punto soprattutto progetti volti a promuovere l'attività fisica. L'obiettivo è duplice: offrire condizioni favorevoli a chi pratica più o meno intensamente uno sport o un'attività fisica e incoraggiare gli inattivi a fare movimento.

Conformemente alla legge sull'alcool<sup>5</sup>, la *Regia federale degli alcol (RFA)*<sup>6</sup> sostiene le organizzazioni che fanno opera di prevenzione, lottano contro l'alcolismo e sono attive nella ricerca (art. 43a della legge del 21 giugno 1932 sull'alcool, LAlc), tra cui l'Istituto svizzero di prevenzione dell'alcolismo e altre tossicomanie (ISPA) e Radix.

<sup>4</sup> Cfr. anche art. 15 dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS, RS 172.214.1).

<sup>5</sup> RS 680

<sup>6</sup> Cfr. obiettivi RFA, art. 25 dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF, RS 172.215.1).

L'articolo 28 capoverso 2 lettera c della legge federale del 21 marzo 1969<sup>7</sup> sull'imposizione del tabacco stabilisce che il *fondo di prevenzione del tabagismo* deve essere gestito da un'organizzazione di prevenzione sotto la vigilanza dell'Ufficio federale della sanità pubblica e in collaborazione con l'Ufficio federale dello sport. In sede di elaborazione dell'ordinanza del 5 marzo 2004<sup>8</sup> sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT) è stata condotta un'analisi sul quadro giuridico necessario all'istituzione del fondo. Dagli accertamenti è emerso che il quadro legale vigente ammetteva due forme organizzative, peraltro adeguate anche sotto il profilo economico:

- a. una fondazione privata incaricata dell'organizzazione della prevenzione;
- b. un servizio amministrativamente aggregato all'UFSP.

Entrambe le varianti sono state sottoposte a un esame giuridico e amministrativo approfondito, in base al quale il Consiglio federale ha privilegiato la seconda opzione, ossia un servizio aggregato all'UFSP e posto sotto la vigilanza del DFI. La vigilanza finanziaria è assicurata dal Controllo federale delle finanze (CDF) conformemente alla legge sul Controllo delle finanze. Gli attivi del fondo sono gestiti separatamente dall'Amministrazione federale delle finanze<sup>9</sup>. Queste misure giuridiche e organizzative sono state adottate per garantire l'autonomia del fondo nonostante la sua aggregazione all'UFSP.

Tra i vantaggi di questa soluzione si possono citare in particolare i tempi di attuazione brevi, l'onere amministrativo contenuto e la semplicità di coordinamento con il programma nazionale per la prevenzione del tabagismo. Nella scelta della variante si è inoltre tenuto conto del carattere non definitivo dell'organizzazione di prevenzione.

### **1.1.2 Perché una nuova normativa?**

Il 28 settembre 2007, il Consiglio federale ha incaricato il DFI di proporre una semplificazione e una riorganizzazione delle strutture di prevenzione nell'ambito dell'elaborazione di nuove basi legali volte a rafforzare la prevenzione e la promozione della salute (cfr. capitolo 1.1.7 del rapporto esplicativo relativo alla legge federale sulla prevenzione e sulla promozione della salute). Per ottimizzare l'utilizzazione delle risorse finanziarie occorre ridefinire la gestione dei proventi della tassa per la prevenzione del tabagismo (prelevata in conformità all'art. 28 della legge sull'imposizione del tabacco) come pure l'amministrazione e l'impiego del supplemento di premio prelevato in virtù dell'articolo 20 LAMal. Era inoltre necessario procedere a una valutazione critica della gestione strategica delle organizzazioni responsabili tenendo conto dei principi di *corporate governance* del Consiglio federale.

L'avamprogetto di legge federale sulla prevenzione e sulla promozione della salute (legge sulla prevenzione, LPrev) prevede in particolare, all'articolo 10, che la Confederazione fornisca misure di sostegno ai Cantoni e a terzi. Nelle disposizioni finali stabilisce inoltre che la gestione del supplemento di premio di cui all'articolo 19 LAMal non compete più alla fondazione Promozione Salute Svizzera, bensì a un'u-

<sup>7</sup> RS 641.31

<sup>8</sup> RS 641.316

<sup>9</sup> Art. 60-62 della legge del 6 ottobre 1989 sulle finanze della Confederazione (RS 611.0).

unità amministrativa della Confederazione. Questo per adempiere i principi di *corporate governance* del Consiglio federale. Sempre secondo la legge sulla prevenzione, l'unità amministrativa deve inoltre gestire le entrate provenienti dalla tassa per la prevenzione del tabagismo.

Poste queste condizioni, durante l'elaborazione della nuova normativa in materia di prevenzione sono state esaminate diverse opzioni al fine di determinare come si potevano assolvere i nuovi compiti federali e a quale unità amministrativa si poteva affidare la gestione delle entrate provenienti dai prelievi a favore della prevenzione (tassa per la prevenzione del tabagismo e supplemento di premio LAMal).

### 1.1.3 Deficit a livello di gestione strategica

Attualmente le modalità della gestione strategica e dell'impiego dei prelievi a favore della prevenzione – in particolare della tassa per la prevenzione del tabagismo e del supplemento di premio LAMal – non bastano per ottimizzare l'impiego delle risorse finanziarie. Inoltre non sono chiaramente definite le competenze in materia di vigilanza (controllo politico-giuridico), assegnazione di mezzi finanziari e attuazione.

Il DFI vigila sulle attività della *fondazione Promozione Salute Svizzera*. I bilanci, i conti e il rapporto d'attività sono presentati per approvazione all'UFSP (art. 20 cpv. 3 LAMal). Nell'ambito della vigilanza che esercita nei confronti di un'organizzazione esterna all'amministrazione federale, la Confederazione non può tuttavia definirne unilateralmente la strategia globale senza una base legale specifica<sup>10</sup>. La definizione dell'indirizzo strategico nel rispetto del quadro legale compete piuttosto agli organi della fondazione. Il margine di gestione strategica della Confederazione è quindi molto limitato.

Tre anni dopo l'entrata in vigore della pertinente ordinanza, l'organizzazione e la forma giuridica del *fondo per la prevenzione del tabagismo* dovevano essere valutate ed eventualmente adeguate in base ai risultati della valutazione (art. 14 cpv. 2 OFPT). La valutazione si è conclusa il 27 novembre 2007 con la pubblicazione del rapporto finale «Externe Evaluation Tabakpräventionsfonds»<sup>11</sup>, la cui principale conclusione è che il fondo necessita di una base e di una gestione strategica e che occorre mirare a una soluzione definitiva. Oltre alle opzioni «Status Quo» e «Stra-Tabak» è stata considerata una terza possibilità, ossia la costituzione di un ente responsabile della gestione sia strategica che operativa del fondo. L'ultima opzione prevedeva di attendere l'entrata in vigore della nuova legge sulla prevenzione per avviare una ristrutturazione del fondo per la prevenzione del tabagismo.

La decisione del Consiglio federale, prevista per maggio 2008, non era ancora nota al momento della stesura del presente rapporto.

<sup>10</sup> Cfr. risposte del Consiglio federale all'interpellanza 06.3376 e al postulato 05.3474

<sup>11</sup> Pubblicato in .... (*segue*).

## 1.1.4

### Conformità dell'organizzazione ai principi di *corporate governance* del Consiglio federale

Per la gestione strategica delle unità scorporate, il Consiglio federale ha approvato 28 principi guida<sup>12</sup>. Nel seguito sono presentati brevemente i principi rilevanti su cui poggiano le riflessioni esposte nelle prossime pagine. Per i dettagli si rimanda al rapporto del Consiglio federale e al rapporto esplicativo dell'Amministrazione delle finanze<sup>13</sup>.

- Per le unità rese autonome che adempiono compiti della Confederazione bisogna prevedere in linea di principio una forma organizzativa di diritto pubblico, ossia l'istituto autonomo. [...] (*Principio 1*)
- Le unità rese autonome dispongono di strutture snelle e di regolamentazioni chiare circa le competenze degli organi. (*Principio 2*)
- Le unità rese autonome ottengono solo in casi eccezionali e in virtù di una corrispondente norma giuridica di delega la facoltà di emanare norme generali astratte, con effetto esterno. Questa competenza normativa è limitata all'emanazione di disposizioni tecniche di importanza subordinata. (*Principio 13*)
- In presenza di una base giuridica corrispondente gli istituti possono fornire prestazioni commerciali accessorie, purché queste siano in stretta correlazione con il compito principale, non ne pregiudichino l'adempimento, non abbiano effetti distorsivi sulla concorrenza e nel complesso permettano di coprire almeno i costi. (*Principio 15*)
- In quanto ente proprietario la Confederazione dirige sul piano strategico le unità rese autonome, fissandone gli obiettivi di livello superiore da raggiungere a medio termine. [...] (*Principio 16*)
- L'approvazione degli obiettivi strategici compete in linea di massima al Consiglio federale. [...] Laddove le unità rese autonome dipendono in misura rilevante dal sostegno finanziario della Confederazione, il Parlamento può disciplinare l'impiego di tali mezzi nei decreti concernenti il finanziamento. Il Consiglio federale ne tiene conto quando fissa gli obiettivi strategici. (*Principio 17*)

Nel quadro dell'alta vigilanza parlamentare sulle unità rese autonome, il Parlamento sorveglia il Consiglio federale per quanto attiene alla salvaguardia degli interessi della Confederazione. La definizione dell'alta vigilanza spetta al Parlamento, per cui si è rinunciato a fissare principi guida al riguardo.

<sup>12</sup> Rapporto del Consiglio federale sullo scorporo e la gestione strategica di compiti della Confederazione (Rapporto sul governo l'impresa) del 13 settembre 2006 (FF **2006** 7545).

<sup>13</sup> Il rapporto esplicativo dell'Amministrazione delle finanze sul rapporto del Consiglio federale sul governo d'impresa è consultabile all'indirizzo:  
[www.efv.admin.ch/d/news/Eignerpolitik\\_BerichtEFV\\_d.pdf](http://www.efv.admin.ch/d/news/Eignerpolitik_BerichtEFV_d.pdf)

## 1.1.5 Contesto internazionale

### **Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Germania)**

La *Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)*, costituita nel 1967, è un'autorità specializzata facente parte del Ministero tedesco della salute che persegue l'obiettivo di prevenire i rischi sanitari e promuovere uno stile di vita salutare<sup>14</sup> a livello nazionale. È responsabile di numerosi progetti di prevenzione e di promozione della salute e coadiuva molte organizzazioni nella realizzazione di progetti. I suoi compiti sono:

- elaborazione di principi e linee guida per i contenuti e i metodi di educazione sanitaria;
- formazione e perfezionamento delle persone attive nel campo dell'educazione e dell'informazione sanitaria;
- coordinamento e promozione dell'informazione sanitaria sul territorio nazionale;
- collaborazione con l'estero.

### **Fonds Gesundes Österreich**

Il *Fonds Gesundes Österreich (FGÖ)* è un ente nazionale di contatto, prevenzione e promozione della salute costituito nel 1998 in base alla legge sulla promozione della salute<sup>15</sup>. Sostiene progetti scientifici e attinenti alla pratica, la messa a punto di strutture, il perfezionamento e la messa in rete nel campo della promozione della salute. Inoltre punta a sensibilizzare il maggior numero possibile di persone sulla prevenzione e sulla promozione della salute con attività di informazione e relazioni pubbliche. In quanto organo centrale nel campo della promozione della salute, il FGÖ sostiene anche le attività di gruppi di autoaiuto, molto presenti in Austria.

Dal 1° agosto 2006, il fondo costituisce uno dei tre servizi della società *Gesundheit Österreich GmbH*, insieme all'*Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen* e il *Bundesinstitut für Qualität im Gesundheitswesen*. Il fondo si compone di un consiglio d'amministrazione, un comitato consultivo e un segretariato.

### **Commissione europea: Agenzia esecutiva per la sanità pubblica**

Il 1° gennaio 2005, in base alla decisione della Commissione europea del 15 dicembre 2004 (2004/858/CE), è stata istituita l'Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica – più semplicemente Agenzia esecutiva per la sanità pubblica (Public Health Executive Agency, PHEA) – per la durata di sei anni. Ad essa spetta la gestione del Programma d'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica 2003-2008 (cfr. anche capitolo 1.5.2 del rapporto esplicativo relativo alla legge federale sulla prevenzione e sulla promozione della salute). Il programma ha lo scopo di preservare e migliorare la salute dei cittadini europei. La PHEA ha sede in Lussemburgo e conta una trentina di dipendenti. L'agenzia promuove l'efficienza dei programmi comunitari nel settore della sanità pubblica migliorando la flessibilità in

<sup>14</sup> Cfr. S. Weinbrenner et al. (Hrsg.), 2006, Länderbericht Deutschland, in: Gesundheitsförderung im europäischen Vergleich, 54.

<sup>15</sup> Cfr. S. Weinbrenner et al. (Hrsg.), 2006, Länderbericht Österreich, in: Gesundheitsförderung im europäischen Vergleich, 99 segg..

sede di attuazione. In linea generale è responsabile della realizzazione del programma di sanità pubblica e si occupa pertanto di:

- gestione dei progetti finanziati nel quadro del programma;
- diffusione dei risultati dei progetti, ossia delle conoscenze acquisite e dei metodi di lavoro da raccomandare;
- sostegno logistico, scientifico e tecnico in occasione di convegni e conferenze;
- promozione degli scambi e del coordinamento fra tutti gli ambienti interessati e con altre autorità della Comunità e degli Stati membri.

### **1.1.6 Varianti considerate**

Il 27 e 28 febbraio 2008, nell'ambito dei lavori di stesura dell'avamprogetto della legge sulla prevenzione, si sono tenute delle audizioni con rappresentanti dei Cantoni nonché con le organizzazioni e gli ambienti interessati. Durante questi incontri sono state discusse le seguenti opzioni per la regolamentazione delle competenze organizzative in relazione alle misure di sostegno di cui all'art. 10 dell'avamprogetto:

- *Variante 1: creazione di un «Istituto svizzero per la prevenzione e per la promozione della salute».* Per coadiuvare i Cantoni e organizzazioni private nella progettazione e nell'attuazione di misure di prevenzione e di promozione della salute viene costituito un ente di diritto pubblico appartenente alla Confederazione, denominato «Istituto svizzero per la prevenzione e per la promozione della salute» (Istituto).

*Opzione:* la fondazione Promozione Salute Svizzera, creata dagli assicuratori e dai Cantoni secondo l'articolo 19 LAMal, viene trasferita nel nuovo istituto in conformità alla legge del 3 ottobre 2003<sup>16</sup> sulla fusione, previo accordo degli organi della fondazione

- *Variante 2: delega dei compiti a organizzazioni private (in conformità alla legislazione sui sussidi):* in base alla strategia del Consiglio federale di cui all'articolo 5 dell'avamprogetto LPrev, l'erogazione delle prestazioni di servizio e di supporto viene delegata a una o più organizzazioni private di prevenzione e di promozione della salute, sotto forma di mandati di prestazione pluriennali.

Durante le audizioni, i rappresentanti dei Cantoni e delle organizzazioni e istituzioni interessate si sono detti in gran parte favorevoli alla variante 1, ossia alla creazione di un istituto a livello federale.

Il 14 marzo 2008, il consiglio di fondazione di Promozione Salute Svizzera ha dato la sua disponibilità di massima ad assumere gli stessi compiti in veste di fondazione di diritto pubblico. Per contro non si è ancora espresso sull'avamprogetto della legge né sulle modalità di un eventuale trasferimento della fondazione di diritto privato nel nuovo istituto.

Infine sono state condotte riflessioni sulla forma organizzativa dell'istituto (ente o fondazione di diritto pubblico). Nel diritto pubblico l'ente è la forma organizzativa

<sup>16</sup> RS 221.301

più frequente; nel presente caso è anche la forma organizzativa da privilegiare in base ai principi di *corporate governance* del Consiglio federale. Tuttavia le fondazioni autonome di diritto pubblico presentano molte similitudini con gli enti autonomi: hanno anch'esse una personalità giuridica propria e adempiono un mandato pubblico specifico. Una caratteristica delle fondazioni è il patrimonio distinto e giuridicamente autonomo, impiegato a favore dei beneficiari delle prestazioni conformemente allo scopo della fondazione. Secondo l'avamprogetto LPrev, la gestione dei prelievi a favore della prevenzione (tassa per la prevenzione del tabagismo e supplemento di premio LAMal) rappresenta solo una parte dei compiti della nuova unità amministrativa decentrata. Questo criterio essenziale non sarebbe quindi pienamente soddisfatto se si scegliesse la forma giuridica della fondazione.

## 1.2 Elementi chiave del nuovo atto normativo

*Legge organizzativa:* nel presente atto meramente organizzativo, la Confederazione definisce la struttura organizzativa di un'unità resa autonoma. I compiti dell'Istituto, le condizioni per la concessione di contributi e la delimitazione delle competenze rispetto alle altre unità amministrative della Confederazione sono disciplinate nella nuova legge federale sulla prevenzione e sulla promozione della salute.

*Unità amministrativa decentrata:* le misure di sostegno di cui all'articolo 10 dell'avamprogetto LPrev sono prestazioni a carattere monopolistico. Ciò significa che la libera concorrenza è limitata a causa di disfunzione del mercato oppure delle disposizioni legislative. Ciò nonostante vengono fornite prestazioni che in un certo senso sono in concorrenza con prestazioni analoghe offerte da altri fornitori. Le unità incaricate dell'adempimento di questi compiti devono quindi potersi presentare sul mercato come unità autonome con una propria reputazione per essere percepite come tali dai clienti (visibilità). Tra i compiti idonei allo scorporo, le prestazioni a carattere monopolistico richiedono una gestione politico-strategica molto rigorosa, da un lato perché sul piano legislativo viene generalmente lasciato un certo margine di manovra e dall'altro perché gran parte di questi compiti possono essere adempiuti soltanto con risorse pubbliche. Inoltre queste prestazioni, che sono in parte di pertinenza statale, possono essere controllate dal mercato solo in misura limitata.

Qualificare un'unità come unità che fornisce «prestazioni a carattere monopolistico» è giustificato soltanto se sulla base di esigenze particolari (ad es. risorse o visibilità) si prevede che lo scorporo renderà più efficiente ed effettivo l'adempimento dei compiti<sup>17</sup>. È il caso dell'Istituto che si prevede di creare con la nuova legge. L'ente non può svolgere compiti ministeriali, in particolare compiti legislativi, o soltanto in misura limitata, essendo questa tipologia di attività riservata alle unità amministrative dell'amministrazione centrale.

*Forma giuridica:* per l'unità resa autonoma è stata scelta la forma giuridica dell'ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. L'assetto da dare a un ente di diritto pubblico della Confederazione è disciplinato in dettaglio a livello legislativo nel rispetto dei principi di *corporate governance* del Consiglio federale. La Confederazione può così far valere le proprie esigenze specifiche in materia di influsso e informazione, che scaturiscono in particolare dal suo ruolo di garante dell'adempimento

<sup>17</sup> Rapporto del Consiglio federale sullo scorporo e la gestione strategica di compiti della Confederazione (Rapporto sul governo l'impresa) del 13 settembre 2006 (FF 2006 7545).

mento dei compiti. L'ente autonomo non sottostà alla legge sulle finanze della Confederazione<sup>18</sup> perché tiene una contabilità propria. In linea generale è esentato fiscalmente e non è soggetto a fallimento. In veste di azienda statale, l'ente autonomo gode generalmente di un'accettazione politica migliore rispetto all'azienda di diritto privato, visto che sotto il profilo organizzativo è più facile associarlo alla Confederazione in quanto organizzazione responsabile. Resta inoltre garantita la possibilità di esercitare un influsso a livello democratico.

*Confederazione proprietaria:* parallelamente alla legislazione specializzata, il Consiglio federale può, in veste di proprietario, esercitare un influsso sull'unità resa autonoma tramite gli obiettivi strategici fissati nella legge. Questi ultimi permettono al Collegio governativo di influire in modo mirato sull'unità resa autonoma (aspetti inerenti all'azienda e/o ai compiti, ad es. definizione di nuove attività prioritarie). D'altra parte la Confederazione si prefigge di garantire il corretto adempimento dei compiti sotto il profilo tecnico attraverso la vigilanza specializzata. Questi due ruoli sono potenzialmente conflittuali.

*Gestione basata su obiettivi strategici:* l'unità amministrativa resa autonoma viene gestita secondo le direttive enunciate nella legge sulla prevenzione e tenendo conto di eventuali altre basi legali, ma anche – a medio termine – con lo strumento degli obiettivi strategici. Il Consiglio federale stabilisce l'indirizzo delle attività dell'Istituto attraverso gli obiettivi strategici. Inoltre verifica il rispetto delle condizioni poste con una rendicontazione annuale e indicatori di efficacia. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Consiglio federale e all'alta vigilanza delle Camere federali.

*Assunzione di personale:* i rapporti di lavoro sono retti dal diritto pubblico e sottostanno integralmente alla legislazione sul personale federale.

### **1.3 Situazione finanziaria dell'Istituto**

La situazione finanziaria dell'Istituto è presentata nel rapporto esplicativo relativo alla legge sulla prevenzione e sulla promozione della salute<sup>19</sup>. Si è pertanto rinunciato ad aggiungere ulteriori precisazioni in questo rapporto.

### **1.4 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo**

Nell'aprile 2005 il Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha emanato linee guida non vincolanti per la *corporate governance* di aziende statali<sup>20</sup>. Essendo prevedibile che queste direttive trovino applicazione a livello internazionale, è raccomandabile attuarle anche in Svizzera. Il rapporto del Consiglio federale sul governo d'impresa del settembre 2006 mira a garantire l'attuazione delle linee guida dell'OCSE per l'Amministrazione federale. La legge proposta è conforme alle direttive di tale rapporto e pertanto alle linee guida dell'OCSE per le aziende statali.

<sup>18</sup> Cfr. art. 2 della legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC, RS 611.0), eccettuato l'art. 55 cpv. 1 lett. c LFC.

<sup>19</sup> Cfr. capitolo 3.1 del rapporto esplicativo sull'avamprogetto LPrev.

<sup>20</sup> Titolo originale in inglese: OECD Guidelines on the Corporate Governance of State-Owned Enterprises.

L'avamprogetto non ha punti di contatto con il diritto delle Comunità europee (CE). La collaborazione con *l'Agenzia esecutiva europea per la sanità pubblica* non presuppone l'esistenza a livello nazionale di un'unità amministrativa resa giuridicamente autonoma.

## **1.5 Attuazione**

La legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e per la promozione della salute è concepita come mero atto organizzativo. Il regolamento dell'Istituto, che secondo l'avamprogetto è emanato dal consiglio d'istituto, precisa le disposizioni organizzative della legge. Inoltre il Consiglio federale esaminerà la possibilità di delegare al DFI per via di ordinanza determinati compiti di vigilanza che gli sono assegnati nell'avamprogetto.

## **1.6 Interventi parlamentari tolti di ruolo**

Il postulato della Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN (05.3474) invita il Consiglio federale a presentare una strategia globale valida per la fondazione Promozione Salute Svizzera. Di questa richiesta si tiene conto nell'avamprogetto e l'intervento può quindi essere tolto di ruolo.

## **2 Commento ai singoli articoli**

### **2.1 Sezione 1: Disposizioni generali**

#### *Art. 1*            Oggetto

Poiché definisce unicamente i compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'Istituto, l'avamprogetto è un mero atto organizzativo.

#### *Art. 2*            Forma giuridica

L'articolo 2 stabilisce che l'Istituto è un ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. Questa forma giuridica è idonea per le attività previste dell'Istituto. Inoltre è conforme ai principi di *corporate governance* del Consiglio federale, che prevedono che le unità rese autonome incaricate di svolgere compiti federali siano enti autonomi di diritto pubblico. Va inoltre rilevato che le principali caratteristiche inerenti alla forma giuridica di un ente di diritto pubblico della Confederazione e di una fondazione di diritto privato della Confederazione sono identiche. Non è quindi determinante la designazione dell'unità amministrativa resa autonoma, ma unicamente la sua impostazione concreta nel pertinente atto organizzativo.

La sede dell'Istituto non è stabilita nella legge e può essere definita dal consiglio d'istituto nel regolamento di organizzazione. Ciò garantisce all'Istituto una certa flessibilità anche a livello di gestione.

È previsto che il consiglio d'istituto iscriva l'ente nel registro di commercio. Gli articoli 106 segg. dell'ordinanza sul registro di commercio<sup>21</sup> definiscono le condizioni e il contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio. Non è quindi necessario prevedere una disposizione specifica al riguardo.

Il *capoverso 2* conferisce all'Istituto un'autonomia organizzativa e gestionale nel quadro della legge proposta. L'Istituto non è sottoposto alla legge sulle finanze della Confederazione tranne per il fatto che i suoi conti devono essere integrati nel consuntivo consolidato della Confederazione<sup>22</sup> che può così fornire una visione globale della situazione inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.

### *Art. 3*                    Obiettivi e compiti

Gli obiettivi sono in sintonia con i compiti dell'Istituto elencati nella legge sulla prevenzione. Le prestazioni dell'Istituto sono destinate in primo luogo ai Cantoni e alle organizzazioni private di prevenzione e di promozione della salute. Nel target diretto dell'Istituto non rientrano né il Consiglio federale e il Parlamento, né la popolazione (*cpv. 1*).

L'Istituto può coadiuvare i servizi federali attivi nel campo della prevenzione, della promozione della salute e della diagnosi precoce.

Per ottenere un quadro globale dei compiti federali attinenti alla prevenzione, alla promozione della salute e alla diagnosi precoce, si propone che i compiti dell'Istituto e la loro delimitazione rispetto ad altri compiti dell'Amministrazione federale centrale non siano disciplinati nella legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e per la promozione della salute, bensì nella legge sulla prevenzione (*cpv. 2*). La Confederazione e i Cantoni possono delegare altri compiti all'Istituto, contro indennità (*cpv. 3*). Tra questi compiti si possono citare l'attuazione completa o parziale di programmi nazionali secondo l'articolo 6 dell'avamprogetto LPrev oppure attività di informazione e documentazione in virtù di altre leggi federali (ad es. LDerr, LStup). L'indennità deve almeno coprire i costi sostenuti dall'Istituto per l'adempimento del compito conferitogli.

### *Art. 4*                    Collaborazione

A livello nazionale e cantonale vi sono organizzazioni che operano già in alcuni degli ambiti d'attività del futuro Istituto. Quest'ultimo deve quindi essere obbligato per legge a collaborare con queste organizzazioni. È particolarmente importante assicurare una buona collaborazione con l'Osservatorio svizzero della salute, gli istituti universitari di medicina sociale e preventiva, la Swiss School of Public Health, le scuole universitarie professionali e le organizzazioni professionali e specialistiche, mediche e non mediche, attive nel campo della prevenzione, della promozione della salute e della diagnosi precoce.

L'Istituto è inoltre autorizzato a far capo a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato per l'adempimento di determinati compiti. Queste prestazioni di terzi sono da indennizzare in conformità alla legge sui sussidi<sup>23</sup>.

<sup>21</sup> RS 221.411

<sup>22</sup> Art. 55 cpv. 1 lett. c LFC (RS 611.0)

<sup>23</sup> RS 616.1

## 2.2 Sezione 2: Organizzazione e personale

### Art. 5 Organi

L'articolo 5 definisce i tre organi dell'Istituto, ossia il consiglio d'istituto, la direzione e l'ufficio di revisione. Questa ripartizione corrisponde in ampia misura alla normale composizione delle unità amministrative autonome della Confederazione. L'indipendenza contabile dell'Istituto fa sì che sia necessario un ufficio di revisione.

### Art. 6 Composizione e nomina del consiglio d'istituto

Il numero di seggi del consiglio d'istituto è limitato a nove membri competenti (*cpv. 1*), in conformità ai principi di *corporate governance* del Consiglio federale che prevedono 7-9 membri. Il profilo dei membri del consiglio d'istituto deve corrispondere all'indirizzo strategico. Questo significa che il consiglio d'istituto deve comporsi di persone con esperienza e competenze nel settore della salute, ma anche nella gestione di organizzazioni amministrative pubbliche. Occorre inoltre assicurarsi che il consiglio d'istituto sia composto di specialisti provenienti da vari orizzonti.

Il *capoverso 2* designa il Consiglio federale come organo di nomina dei membri e del presidente del consiglio d'istituto. Spetta al Consiglio federale provvedere affinché vengano nominate solo persone competenti. Infine, il Consiglio federale è responsabile di garantire un'equa rappresentanza dei sessi, delle lingue nazionali, delle regioni e dei gruppi d'età nel consiglio d'istituto.

La durata del mandato è fissata a quattro anni. È esplicitamente prevista la possibilità di rinnovare il mandato una o più volte.

Il *capoverso 3* prevede la possibilità di revocare dalle loro funzioni i membri del consiglio d'istituto anche durante il mandato per motivi gravi. È il caso in particolare se un membro non soddisfa più i requisiti per l'esercizio del suo mandato o se viola gravemente i suoi obblighi. Un membro può anche essere revocato in caso di conflitto d'interessi duraturo.

In conformità ai principi di *corporate governance* (principio 6), i membri di un consiglio d'istituto devono tutelare gli interessi dell'ente (*cpv. 4*). Il consiglio d'istituto non è un organo politico e i suoi membri non devono pertanto agire come rappresentanti di autorità o di un'organizzazione. Nel caso in cui si prefigura un conflitto d'interessi concreto, il membro interessato deve ricusarsi per l'affare in questione. Se il conflitto d'interessi è permanente, il membro deve dimettersi di propria iniziativa. In caso contrario il Consiglio federale può, in ultima ratio, revocare dalle sue funzioni il membro del consiglio d'istituto per motivi gravi (*cpv. 3*).

### Art. 7 Compiti del consiglio d'istituto

Secondo il *capoverso 1 lettera a*, il consiglio d'istituto è responsabile dell'attuazione degli obiettivi strategici di cui all'articolo 16. L'articolo 17 capoverso 2 lettera e stabilisce che il consiglio d'istituto deve presentare annualmente un rapporto al Consiglio federale per permettergli di verificare il conseguimento degli obiettivi strategici.

Il *capoverso 1 lettera b* prevede che il consiglio d'istituto emani un regolamento di organizzazione e disposizioni inerenti alla gestione dell'ente. In tale documento

stabilisce il nome dell'Istituto, che può essere diverso da quello che figura nella legge. Questa competenza normativa in determinati ambiti concretizza l'autonomia dell'Istituto sancita dall'articolo 2 capoverso 2 della legge. La competenza normativa del consiglio d'istituto è limitata al quadro fissato dalla legge e riguarda in particolare questioni di gestione nonché la delimitazione e concretizzazione delle competenze del consiglio d'istituto e della direzione.

Il consiglio d'istituto approva il programma di lavoro, la pianificazione a medio termine e il preventivo. Allestisce il rapporto di gestione e lo sottopone al Consiglio federale per approvazione prima di pubblicarlo. Il Consiglio federale può negare l'approvazione se non condivide punti fondamentali del rapporto. Il contenuto è retto per analogia dal codice delle obbligazioni (art. 662 CO<sup>24</sup>). Il rapporto contiene indicazioni sulla prassi dell'anno trascorso e riveste dunque carattere di un rendiconto. Costituiscono pure parti integranti del rapporto i dati statistici e il conto annuale.

Il consiglio d'istituto nomina il direttore e gli altri membri della direzione. La nomina e l'eventuale scioglimento del rapporto di lavoro da parte del consiglio d'istituto sottostanno all'approvazione del Consiglio federale. Il diritto di approvazione del Consiglio federale per la nomina del direttore è conforme ai principi di *corporate governance*.

In quanto organo supremo dell'ente, il consiglio d'istituto svolge anche funzioni di controllo. Per controbilanciarne la posizione, il consiglio d'istituto sorveglia l'attività della direzione. Il consiglio d'istituto deve verificare il rispetto del regolamento di organizzazione, individuare gli abusi e ordinarne l'eliminazione. Se rileva gravi problemi nell'organizzazione o nella gestione dell'Istituto e la direzione non è in grado di ovviarvi, il consiglio d'istituto deve intervenire.

Secondo il *capoverso 2*, il Consiglio federale disciplina le indennità per i membri del consiglio d'istituto. In tale contesto trovano applicazione l'articolo 6a della legge del 24 marzo 2000<sup>25</sup> sul personale federale (LPers) e l'ordinanza del 19 dicembre 2003<sup>26</sup> sulla retribuzione e su altre condizioni contrattuali stipulate con i quadri superiori e gli organi direttivi di imprese e istituti della Confederazione (ordinanza sulla retribuzione dei quadri).

#### *Art. 8*                    Composizione e nomina della direzione

Ad eccezione della funzione del direttore, incaricato di dirigere l'Istituto, la composizione della direzione non è definita né nella legge, né in un'ordinanza del Consiglio federale, ma è determinata dall'Istituto stesso. Ciò permette a quest'ultimo di adeguare l'organizzazione interna a eventuali nuove esigenze.

La nomina del direttore da parte del consiglio d'istituto è sottoposta all'approvazione del Consiglio federale. La nomina degli altri membri della direzione, invece, compete esclusivamente al consiglio d'istituto.

#### *Art. 9*                    Compiti della direzione

La direzione è l'organo operativo ed è presieduta dal direttore (*cpv. 1*).

<sup>24</sup> RS 220

<sup>25</sup> RS 172.220.1

<sup>26</sup> RS 172.220.12

La direzione ha in particolare il compito di soprintendere le attività scientifiche, amministrative e gestionali dell'Istituto e di emanare decisioni. Elabora inoltre le basi per le decisioni del consiglio d'istituto e assicura le relazioni con l'esterno, in particolare con i servizi federali, i Cantoni e altre cerchie interessate nonché con organizzazioni che svolgono compiti analoghi in Svizzera e all'estero. In caso di conflitti sulla ripartizione delle competenze, si applica la fattispecie generale secondo cui la direzione adempie tutti i compiti che non sono assegnati al consiglio d'istituto o all'ufficio di revisione (*lett. g*).

I dettagli devono essere disciplinati nel regolamento di organizzazione emanato dal consiglio d'istituto conformemente all'articolo 7 (*cpv. 3*). Si tratta in particolare di definire la ripartizione dei compiti e delle competenze tra il consiglio d'istituto e la direzione e tra la direzione e il direttore.

Il *capoverso 4* stabilisce che il direttore partecipa alle sedute del consiglio d'istituto con voto consultivo e che può presentare proposte. Ne consegue che egli non può far parte del consiglio d'istituto. Se necessario si può far capo ad altri membri della direzione o ad altri collaboratori per le riunioni del consiglio d'istituto.

#### *Art. 10*            Ufficio di revisione

L'indipendenza contabile dell'Istituto fa sì che sia necessario un ufficio di revisione.

L'ufficio di revisione è nominato dal Consiglio federale che lo può revocare per motivi gravi. Come previsto dai principi di *corporate governance*, il mandato di revisione, lo statuto, le prerogative, l'indipendenza, la durata del mandato e l'allestimento del rapporto dell'ufficio di revisione sono retti per analogia dalle disposizioni del diritto in materia di società anonima (art. 727-731 CO)<sup>27</sup>. L'ufficio di revisione effettua una revisione ordinaria ai sensi dell'articolo 727 CO, anche se l'Istituto non dovesse soddisfare i requisiti di cui al capoverso 1 di detto articolo. Il rapporto sui risultati della verifica va sottoposto al consiglio d'istituto e al Consiglio federale.

#### *Art. 11*            Diritto in materia di personale e Cassa pensioni

I rapporti di lavoro del personale dell'Istituto, inclusi i membri della direzione, sono retti dalla legislazione sul personale federale. Questo perché le attività, in particolare quelle attinenti alla gestione dei prelievi a favore della prevenzione (tassa per la prevenzione del tabagismo e supplemento di premio LAMal), sono compiti di pertinenza prevalentemente statale. All'Istituto possono essere delegati altri compiti sovrani, ad esempio l'attuazione di programmi nazionali secondo l'articolo 7 dell'avamprogetto LPrev o l'attuazione dell'attività d'informazione della Confederazione secondo l'articolo 9 dell'avamprogetto LPrev.

A breve termine l'Istituto non svolgerà compiti di diritto privato, o soltanto limitatamente. Il personale non deve quindi essere assunto in base al codice delle obbligazioni, tanto più che l'Istituto può far capo alla possibilità prevista dall'articolo 6 LPers<sup>28</sup> di subordinare determinate categorie di personale al codice delle obbligazioni, in particolare per l'assunzione a tempo determinato di collaboratori scientifici.

Il *capoverso 2* stabilisce che il personale dell'Istituto è assicurato presso la Cassa pensioni della Confederazione.

<sup>27</sup> RS 220

<sup>28</sup> RS 172.220.1

La responsabilità degli organi e del personale dell'Istituto non è oggetto di un disciplinamento speciale, visto che non sono previste norme particolari in materia. È applicabile la legge del 14 marzo 1958<sup>29</sup> sulla responsabilità.

### **2.3 Sezione 3: Finanziamento e gestione finanziaria**

#### *Art. 12* Finanziamento

Il finanziamento dell'Istituto è assicurato in gran parte da contributi della Confederazione. Si prevede che soltanto una parte delle attività potrà essere finanziata con le entrate generate dalle prestazioni dell'Istituto. In tal caso si prevede che l'Istituto fornisca le sue prestazioni commerciali alle condizioni usuali sul mercato, il che significa, da un lato, che non può praticare sistematicamente prezzi inferiori a quelli del mercato, ossia deve evitare un finanziamento trasversale attraverso prestazioni sovvenzionate. D'altro lato l'Istituto deve applicare prezzi che coprano almeno i costi. In questo modo si vogliono evitare distorsioni nei confronti di offerenti privati che sono in concorrenza con l'Istituto. L'articolo 14 capoverso 4, che prevede una chiara separazione contabile delle prestazioni, persegue lo stesso obiettivo.

#### *Art. 13* Tesoreria

Le liquidità dell'Istituto sono gestite nell'ambito della tesoreria centrale della Confederazione. L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) gestisce per l'Istituto un conto di deposito che gli assicura le liquidità necessarie e che gli permette di ricevere ed effettuare pagamenti. I mutui remunerati eventualmente concessi per garantire la capacità di pagamento figurano come scoperti sul conto di deposito. In contropartita l'Istituto investe i fondi eccedenti presso la Confederazione che gli versa interessi conformi al mercato. I dettagli sono disciplinati in una convenzione tra l'AFF e l'Istituto.

#### *Art. 14* Presentazione dei conti

La presentazione dei conti degli istituti di diritto pubblico della Confederazione deve essere conforme ai principi della normativa federale in materia di finanze per consentire un eventuale consolidamento. L'articolo 14 soddisfa i requisiti della (nuova) normativa in materia di finanze e costituisce la base per l'allestimento dei rapporti all'attenzione del Consiglio federale.

Si rinuncia a una presentazione dei conti in colonne separate (cfr. art. 29 LARE<sup>30</sup>). Il divieto di sovvenzionamento trasversale di attività commerciali con i ricavi da attività di diritto pubblico è implicitamente sancito dall'articolo 12 capoverso 2. L'unica esigenza posta concerne la presentazione dettagliata delle spese e dei ricavi delle singole prestazioni.

<sup>29</sup> RS 170.32

<sup>30</sup> Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (LARE; RS 946.10)

#### Art. 15 Imposte

L'articolo 62d della legge del 21 marzo 1997<sup>31</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) dispone l'esenzione da qualsiasi imposta cantonale per la Confederazione e per i suoi istituti, aziende e fondazioni dipendenti.

L'Istituto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni in concorrenza con fornitori privati. Nella legislazione sull'imposta preventiva, il legislatore ha inoltre rinunciato a esonerare la Confederazione e i suoi enti autonomi dall'obbligo fiscale soggettivo dell'imposta preventiva, ragione per cui l'Istituto non può essere esonerato. Per motivi di coerenza e in analogia con la legge sull'imposta preventiva, l'Istituto deve essere escluso anche dal principio dell'esenzione fiscale in rapporto alle tasse di bollo.

## 2.4 Sezione 4: Tutela degli interessi della Confederazione

#### Art. 16 Obiettivi strategici

A livello di contenuti, il Consiglio federale guida l'Istituto perseguendo obiettivi strategici definiti a scadenze quadriennali. Alla stregua della strategia del Consiglio federale in materia di prevenzione e di promozione della salute, queste direttive sono definite in conformità all'articolo 5 dell'avamprogetto LPrev. Gli obiettivi strategici permettono al Consiglio federale di fissare determinate linee guida che riguardano l'Istituto in quanto azienda o suoi compiti. Le direttive inerenti ai compiti concretizzano le mansioni stabilite nella legge sulla prevenzione.

L'Istituto deve essere coinvolto nell'elaborazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale.

#### Art. 17 Vigilanza

Conformemente all'articolo 8 capoverso 4 della legge del 21 marzo 1997<sup>32</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), il Consiglio federale controlla le unità amministrative decentrate. In virtù di questa disposizione, la vigilanza dell'Istituto compete al Consiglio federale. Nell'ambito delle sue competenze organizzative, il Consiglio federale disciplina i dettagli concernenti l'esercizio delle sue funzioni (art. 24 LOGA). Può in particolare incaricare il DFI di assumere parzialmente o integralmente questo compito di vigilanza.

Il *capoverso 2* comprende un elenco non esaustivo dei principali strumenti a disposizione del Consiglio federale per svolgere il suo compito di vigilanza sull'Istituto: nomina dei membri del consiglio d'istituto e del presidente, approvazione della nomina del direttore, nomina del ufficio di revisione, approvazione del rapporto di gestione, verifica annua del conseguimento degli obiettivi strategici in base al rapporto del consiglio d'istituto (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. a) e scarico al consiglio d'istituto.

Il *capoverso 3* obbliga l'Istituto ad autorizzare il Consiglio federale o il Dipartimento – se gli è stato delegato il compito di vigilanza – a consultare i documenti di gestione e ad essere informato sull'attività svolta. Il Consiglio federale può chiedere al

<sup>31</sup> RS 172.010

<sup>32</sup> RS 172.010

Controllo federale delle finanze (CDF) di allestire rapporti di revisione ed è naturalmente autorizzato a consultare i rapporti del CDF.

Sono fatte salve l'alta vigilanza del Parlamento e del CDF (*capoverso 4*).

## **2.5 Sezione 5: Disposizioni transitorie e finali**

### *Art. 18* Disposizioni transitorie

La fondazione Promozione Salute Svizzera, costituita dagli assicuratori e dai Cantoni secondo l'articolo 19 LAMal, viene trasferita nel nuovo Istituto in osservanza della legge del 3 ottobre 2003<sup>33</sup> sulla fusione (LFus). Per il trasferimento del patrimonio occorre prevedere un apposito contratto tra il consiglio di fondazione e la Confederazione secondo l'articolo 86 capoverso 2 LFus in correlato disposto con l'articolo 70 LFus. Tale trasferimento richiede l'approvazione della Vigilanza federale delle fondazioni come previsto dall'articolo 87 LFus.

### *Art. 19* Referendum ed entrata in vigore

In virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost., la legge sottostà a referendum facoltativo. Il Consiglio federale può stabilire la data dell'entrata in vigore, tenendo conto dell'entrata in vigore della nuova legge sulla prevenzione.

## **3 Ripercussioni**

### **3.1 Ripercussioni sulla Confederazione**

Le ripercussioni sulla Confederazione sono presentate in dettaglio nel rapporto esplicativo relativo alla legge sulla prevenzione<sup>34</sup>. Non vengono quindi fornite ulteriori spiegazioni al riguardo.

### **3.2 Ripercussioni sui Cantoni**

La legge proposta non ha ripercussioni finanziarie sui Cantoni e i Comuni. In quanto principali clienti dell'Istituto, i Cantoni traggono vantaggio dall'ampliamento dell'offerta di prestazioni di servizio e di supporto. Per il resto si rimanda al rapporto esplicativo relativo alla legge sulla prevenzione.

### **3.3 Ripercussioni economiche**

La legge proposta non ha ripercussioni dirette sul piano economico. La costituzione dell'Istituto in quanto ente giuridicamente autonomo facilita tuttavia la collaborazione con il settore privato e può esplicare indirettamente effetti positivi sull'economia nazionale. Per il resto si rimanda al rapporto esplicativo relativo alla legge sulla prevenzione.

<sup>33</sup> RS 221.301

<sup>34</sup> Cfr. capitolo 3.1 del rapporto esplicativo relativo alla legge sulla prevenzione.

## **4 Aspetti giuridici**

### **4.1 Costituzionalità e legalità**

La legge proposta si fonda sull'articolo 117 capoverso 1 e sull'articolo 118 capoverso 2 della Costituzione federale.

### **4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera**

La legge proposta non ha nessun impatto sugli impegni internazionali della Svizzera.

### **4.3 Forma dell'atto**

La legge federale prevede la costituzione di un ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. L'atto contempla quindi importanti disposizioni con norme di diritto ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale, che devono rivestire la forma di una legge federale. La competenza dell'Assemblea federale per l'emanazione di leggi è fissata all'articolo 163 capoverso 1 della Costituzione federale.

### **4.4 Conformità alla legge sui sussidi**

L'avamprogetto non prevede esplicitamente che l'Istituto può concedere indennità o aiuti finanziari. Le relative basi giuridiche sono contemplate nella nuova legge sulla prevenzione.

### **4.5 Delega di competenze legislative**

In conformità all'articolo 14 capoverso 5 della legge, il Consiglio federale può emanare disposizioni per la presentazione dei conti dell'Istituto. Il consiglio d'istituto emana il regolamento di organizzazione secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b.

La legge non prevede nessun'altra delega di competenze legislative.